

COMUNE di MORCONE (Cod.Fis.: 80004600625) Statuto Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 30.4.2026

**CITTÀ di MORCONE
Provincia di Benevento
STATUTO COMUNALE**

INTRODUZIONE

Lo stemma della nostra Città rappresenta il Leone Rampante la Rosa. Quello riportato nel sigillo della nostra Universitas è circondato dalla scritta "ALMA UNIVERSITAS TERRAE MURCONI". Essendo il Leone simbolo della fortezza, con questo stemma si volle alludere all'aggiunto di "VALIDAM URBEM" che Livio diede a Murgantia.

Fino all'inizio dell'Ottocento unanimemente si ritenne che Murgantia sorgesse ove ora è Morcone, il cui Castello medioevale era costruito su mura ciclopiche, tuttora esistenti, di un fortilizio sannita. In quegli anni venne pubblicata un'iscrizione che diceva che i Murgantini avevano dedicato una Basilica all'Imperatore Settimio Saverio Pertinace. Si affermava che la scritta era stata copiata da una lapide ritrovata in territorio di Baseliçe. Il Mommsen, che pubblicò la scritta tra le false, scrisse che era opera di imbroglioni napoletani e invitò il cavaliere D'Agostino ad accertarsi se esisteva effettivamente la "PIETRA". Però, né il cavaliere D'Agostino né altri hanno avuto la fortuna di vederla. Storia antica a parte, il "Leone Rampante", motivo frequente in araldica, indica effettivamente la forza; la "Rosa", introdotta probabilmente nei blasoni dai Normanni e raramente rappresentata col gambo e al naturale, è segno di "speranza e gentilezza". Fin da epoca remota Morcone è indicata come CIVITAS. Nella biografia di San Leone si legge che il Santo cacciò il diavolo dalle spalle di una "femina vero quaedam ex regina Murconis civitatis". Fu sede Vescovile e successivamente Arcipretura Nullius. I suoi abitanti dimostrarono sempre l'amore per la libertà e parteciparono attivamente alla organizzazione ed alla gestione della vita comunitaria. La loro opposizione ai soprusi feudali fu costante e decisa ed ottenne felice risultato l'11 giugno 1318 quando con decreto di Re Roberto D'Angiò venne loro consentito di riscattarsi dal "FEUDAL SELVAGGIO" e darsi al Principe ereditario con divieto ai discendenti di ridarla in feudo ad altri. Fin quanto appartenne agli Angioini, serbò con essi ottimi rapporti. Durante le lotte contro la zia Giovanna I^a, la Regina Margherita di Durazzo stabilì il suo quartiere generale nella Rocca di Morcone. I suoi fedeli sudditi Morconesi formarono delle bande, ora diremmo partigiane, che valorosamente si batterono per lei in Terra di lavoro. Essendo il testo dei nostri Statuti "Antiche Assisi" vecchio, consumato dall'uso e sul punto di divenire illeggibile, l'11 luglio 1381 i Morconesi ottennero dalla Regina il permesso di ricopiarli e la conferma della loro validità. Non possiamo non ricordare il fatto che i primi due articoli riguardano proprio il funzionamento del Consiglio e sono:

"1 - De pena consiliarijs ad consilium non accedentis";

"2 - De pena illius qui sine licentia recedet de consilio".

I discendenti, violando le disposizioni del Decreto di Re Roberto, concessero Morcone in feudo. Così Morcone passò successivamente in mano a vari padroni. I rapporti con essi che tentavano di impadronirsi di beni e diritti della UNIVERSITAS furono quasi sempre litigiosi. Nei procedimenti giudiziari la nostra UNIVERSITAS si fece difendere da valorosi avvocati. Tra i quali ricordiamo i nostri concittadini Alberto Alderisto, Nicola e Francesco Solla, nonché il Santacrocese Giuseppe Maria Galanti. L'eco di queste lotte si trova persino nei versi di un feudatario. È questo don Francesco Carafa, principe di Colubrano, vicecustode dell'Accademia Arcadica Sebezia con il nome di Idasio Cillerio. Si ricorda, per inciso, che di essa erano Pastori Arcadi anche i morconesi don Urbano e don GioBattista Vignali nonché il napoletano don GioBattista Vico. Le "Rime Varie" del principe di Colubrano pubblicate a Firenze il 1730 contengono due sonetti: l'uno intitolato "Per la rivoluzione della Città di Morcone suddita dell'Autore sedata dal di lui arrivo"; l'altro "Sopra la lite, che verte fra l'Autore, e la Città di Morcone". Dotare oggi la Città di Morcone di uno Statuto aggiornato nella nuova potestà legislativa e secondo le esigenze della Società Telematica è possibile proprio per il patrimonio culturale e politico formatosi nel corso dei secoli; le "Antiche Assisi" ne formano la parte più importante.

Titolo I - IL COMUNE e i SUOI PRINCIPI

Articolo 1 – Il comune di Morcone

1. Il comune di Morcone, ente locale autonomo con proprio statuto poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

2. Il comune è titolare di funzioni amministrative proprie e di funzioni conferite con legge statale o regionale.

Articolo 2 – Territorio e sede

1. Il territorio su cui il Comune di Morcone esplicita la sua attività amministrativa si estende per Ha. 10.096 e confina:

- a nord con i Comuni di Sepino (CB), Sassinoro (BN) e Cercemaggiore (CB);
- a sud con i Comuni di Campolattaro (BN) e Pontelandolfo (BN);
- a est con i Comuni di Santa Croce del Sannio (BN) e Circello (BN);
- a ovest con i Comuni di Cerreto Sannita (BN) e Pietraroia (BN).

2. Il Palazzo Civico, sede comunale, è ubicato in Corso Italia, n. 129.

3. Per particolari esigenze funzionali possono essere dislocati Uffici nell'ambito del territorio comunale.

4. La giunta comunale, con propria deliberazione, può individuare sedi secondarie della casa comunale.

Articolo 3 – Stemma e gonfalone

1. Lo stemma ed il gonfalone sono quelli storicamente in uso, sono custoditi nell'aula del Consiglio comunale. Lo stemma rappresenta un leone rampante e la rosa.
2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, ed ogni qual volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'Ente ad una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il Gonfalone con lo stemma del Comune.
3. La Giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.
4. Il Comune di Morcone, per le sue tradizioni storiche e per i meriti acquisiti dalla sua comunità, è stato insignito del titolo di Città con Decreto del Presidente della Repubblica del 4 maggio 1998.

Articolo 4 – Principi

1. Il comune di Morcone persegue i principi costituzionali del buon andamento e dell'imparzialità dell'azione amministrativa. Esercita poteri propri e funzioni amministrative proprie o conferite con legge statale o regionale secondo le rispettive competenze.
2. Il comune favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà orizzontale. Sostiene il volontariato e l'associazionismo.
3. Il comune, nell'ambito delle sue competenze, tutela il patrimonio storico, artistico e culturale del territorio, l'ambiente ed il paesaggio, promuove e sostiene lo sport, anche agonistico, promuove le attività ricreative, il turismo locale, le attività economiche, industriali, artigianali, commerciali, con particolare attenzione al territorio.
4. Il comune assicura condizioni di pari opportunità tra uomo e donna, garantisce che entrambi i sessi siano rappresentati negli organi collegiali non elettivi del comune stesso, degli enti, delle aziende, delle istituzioni, delle società e di ogni altro organismo che dipenda esclusivamente dal comune.

Titolo II - PARTECIPAZIONE e TRASPARENZA

Articolo 5 – Il Consiglio Comunale dei Ragazzi

1. Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere l'elezione del Consiglio comunale dei Ragazzi.
2. Il Consiglio comunale dei Ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani ed agli anziani, rapporti con l'UNICEF.
3. Le modalità di elezione ed il funzionamento del Consiglio comunale dei Ragazzi, sono stabilite con apposito Regolamento.

Articolo 6 – Altri istituti di partecipazione

1. I cittadini, singoli o associati, possono presentare agli organi del comune istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi
2. L'organo destinatario, dopo aver vagliato la legittimità dell'istanza, petizione e proposta, decide in merito.
3. Con apposito regolamento, approvato dall'organo consigliare, possono essere previsti referendum su richiesta di un adeguato numero di cittadini.

4. Il comune, per favorire la partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa, può istituire commissioni composte da cittadini, che non fanno parte degli organi dell'ente e da amministratori. Tali commissioni, dette consulte, avanzano proposte ed esprimono pareri facoltativi non vincolanti.
5. Il Comune può promuovere ed istituire la Consulta delle Associazioni.

Articolo 7 – Trasparenza e diritto di accesso

1. Il comune assicura la trasparenza, intesa come accessibilità totale ai dati ed ai documenti, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.
2. Il comune assicura la trasparenza attraverso la pubblicazione di dati, informazioni e provvedimenti sul sito web istituzionale.
3. Il comune assicura ai cittadini il diritto di accesso documentale e di accesso civico ai dati, alle informazioni ed ai documenti secondo la legge dello Stato.
4. Il diritto di accesso è esteso agli enti, alle aziende, alle istituzioni, alle società e ad ogni altro organismo che dipende dal comune.

Articolo 8 – Partecipazione al procedimento

1. Secondo la legge dello Stato, il comune assicura la partecipazione al procedimento amministrativo dei cittadini e dei titolari di interessi pubblici o privati, nonché dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento.

Titolo III - Gli ORGANI di GOVERNO

Articolo 9 – Organi di governo

1. Il sindaco, il consiglio comunale e la giunta comunale sono gli organi di governo del comune.

CAPO I – del SINDACO

Articolo 10 – Il sindaco

1. Il sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del comune.
2. Il sindaco esercita la rappresentanza legale del comune.
3. Il sindaco:
 - a) convoca e presiede la giunta, nonché il consiglio quando non sia eletto il presidente del consiglio stesso;
 - b) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione dei provvedimenti amministrativi;
 - c) sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune;
 - d) esercita tutte le funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;
 - e) esercita ogni altra funzione attribuitegli dalla legge.
4. Il sindaco, previa deliberazione della giunta, rappresenta in giudizio il comune e nomina il difensore.
5. Il sindaco nomina, con proprio decreto, i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali.
6. Il sindaco, nel rispetto delle modalità ed entro i limiti della legge dello Stato, può adottare ordinanze anche contingibili e urgenti.
7. Il distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del comune, da portarsi a tracolla.

Articolo 11 – Il sindaco ufficiale del Governo

1. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:
 - a) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti al comune, dalla legge e da regolamenti, in materia di ordine e sicurezza pubblica;
 - b) allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria;
 - c) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico.
2. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica.

3. Anche in qualità di ufficiale del Governo, il sindaco, nel rispetto delle modalità ed entro i limiti della legge dello Stato, può adottare ordinanze anche contingibili e urgenti.

Articolo 12 – Il vicesindaco

1. Il sindaco nomina il vicesindaco tra i componenti della giunta.
2. Il vicesindaco sostituisce il sindaco, nell'esercizio di tutte le sue funzioni anche di quelle proprie di ufficiale del Governo, in caso di assenza, impedimento temporaneo o di sospensione dalla funzione.

Capo II – della GIUNTA COMUNALE

Articolo 13 – La giunta

1. La giunta è composta dal sindaco, che la presiede, e da un numero di assessori non superiore al limite fissato dalla legge dello Stato.
2. Gli Assessori possono essere nominati, fino ad un massimo di due, anche tra soggetti, non facenti parte del Consiglio Comunale, purché in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere
3. Il sindaco nomina i componenti della giunta, tra cui un vicesindaco dandone comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva.
4. Il sindaco nomina i componenti della giunta in modo che sia rispettato quanto prescritto dalla legge dello Stato in merito alla rappresentanza dei due generi
5. Il sindaco revoca uno o più assessori nel caso venga meno il rapporto fiduciario alla base della collaborazione politico amministrativa.

Articolo 14 – Le attribuzioni della giunta

1. La giunta collabora con il sindaco nel governo del comune. La giunta opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti.
3. La giunta:
 - a) compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non siano riservati alla competenza del sindaco;
 - b) collabora con il sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio;
 - c) riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso;
 - d) delibera su quanto previsto dall'art. 10 comma 4.
4. È di competenza della giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio.

CAPO III – DEL CONSIGLIO COMUNALE

Articolo 15 – Il consiglio comunale

1. L'elezione del consiglio comunale, la durata in carica, il numero dei consiglieri e la posizione giuridica di questi sono regolati dalla legge dello Stato.
2. Il funzionamento del consiglio comunale, nel quadro dei principi stabiliti da questo statuto, è disciplinato con regolamento che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte.
3. Il regolamento per il funzionamento del consiglio indica, altresì, il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che, in ogni caso, debbano essere presenti almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge, senza computare a tal fine il sindaco.
4. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.
5. Il consiglio comunale è presieduto dal sindaco che provvede alla convocazione.
6. Le funzioni vicarie di presidente del consiglio sono esercitate dal Vicesindaco se Consigliere Comunale, altrimenti dal consigliere che ha ottenuto la cifra individuale elettorale maggiore, con esclusione del sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di sindaco.

Articolo 16 – Attribuzioni del consiglio comunale

1. Il consiglio comunale, i cui componenti sono eletti a suffragio universale diretto, è organo di indirizzo e controllo politico amministrativo.
2. Il consiglio ha competenza limitata esclusivamente ad atti e provvedimenti fondamentali elencati dalla legge.
3. Il Consiglio comunale definisce, ove non diversamente regolato nei rispettivi statuti e regolamenti, gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono vevoli limitatamente all'arco temporale del mandato politico-amministrativo dell'Organo consiliare. Qualsiasi nomina di amministratori in carica disposta in ragione del mandato elettivo, anche nei casi non regolati dalla necessità di fissare preventivamente i suddetti indirizzi, si caratterizza quale esimente alle cause di ineleggibilità o incompatibilità previste come non obbligatorie dalla normativa vigente ratione temporis.

Articolo 17 – Linee programmatiche

1. Entro centoventi giorni dalla proclamazione, il sindaco, sentita la giunta, presenta al consiglio comunale le linee programmatiche relative ad azioni e progetti da realizzare nel corso del mandato.
2. Il sindaco può presentare le linee programmatiche anche nella seduta di insediamento.
3. Il consiglio comunale, con voto palese, si esprime sulle linee programmatiche del sindaco.
4. Il consiglio, nel corso del mandato, partecipa all'adeguamento ed alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco e dell'esecutivo.

Capo IV – DELLA MOZIONE DI SFIDUCIA

Articolo 18 – Mozione di sfiducia

1. Il voto del consiglio comunale contrario ad una proposta del sindaco, o della giunta, non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco.
4. La mozione di sfiducia è posta in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
5. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio, con conseguente nomina di un commissario.

Capo V – Dei consiglieri

Articolo 19 – Diritti dei consiglieri

1. I consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio.
2. I consiglieri possono presentare interrogazioni, mozioni ad altri atti di sindacato ispettivo che siano previsti e normati dal regolamento sul funzionamento del consiglio comunale.
3. I consiglieri, che rappresentano almeno un quinto dei consiglieri assegnati, hanno il diritto di chiedere la convocazione del consiglio.

Articolo 20 – Diritto d'informazione dei consiglieri

1. I consiglieri hanno il diritto di ottenere dagli uffici del comune, nonché da aziende, istituzioni, enti e società dipendenti dal comune stesso, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, che siano utili all'espletamento del mandato dei medesimi consiglieri.

Articolo 21 – Doveri dei consiglieri

1. I consiglieri comunali hanno il dovere di svolgere il mandato elettorale partecipando alle riunioni del consiglio comunale e delle commissioni consiliari per le quali siano stati designati.

Articolo 22 – Decadenza dei consiglieri

1. I consiglieri comunali che, senza alcuna motivazione, non intervengano a tre sedute consecutive del consiglio, possono essere dichiarati decaduti con deliberazione dello stesso consiglio comunale.
2. Comunicato l'avvio del procedimento di decadenza al consigliere interessato, il consiglio comunale delibera in merito non prima che siano decorsi venti giorni.

3. Al consigliere è assicurato il diritto alla difesa e di far valere le cause giustificative delle assenze; può produrre memorie difensive e documentazione giustificativa a sostegno delle proprie ragioni.
4. Il consiglio comunale conclude il procedimento con deliberazione motivata, di decadenza o di non decadenza.

Articolo 23 – Consiglieri delegati

1. Il sindaco può attribuire ad uno o più consiglieri incarichi di collaborazione relativamente allo studio e/o alla programmazione, attuazione e verifica di materie, programmi, progetti o singoli obiettivi.

Capo VI – Delle commissioni

Articolo 24 – Commissioni consiliari

1. Il Consiglio comunale potrà istituire, con apposita deliberazione, Commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Dette Commissioni sono composte solo da Consiglieri comunali, con criterio proporzionale. Per quanto riguarda le Commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai Consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.
2. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle Commissioni sono disciplinati con apposito Regolamento o con il regolamento del Consiglio Comunale.
3. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
4. Alle Commissioni dovrà essere messo a disposizione tutto il materiale necessario al proprio funzionamento
5. Se nel corso della consiliatura la composizione dei gruppi consiliari muta in modo tale da poter implicare la rideterminazione della composizione delle commissioni o dell'attribuzione della presidenza delle stesse, la richiesta di procedere in tal senso dovrà pervenire, al presidente del Consiglio, dal gruppo consiliare che si ritiene non adeguatamente rappresentato. Il Presidente inserisce l'argomento alla prima seduta consiliare utile non ritenendosi tale quella già convocata

Titolo IV – L'organizzazione

Capo I – La struttura burocratica

Articolo 25– Criteri

1. Il comune organizza gli uffici ed i servizi in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.
2. L'attività amministrativa di uffici e servizi persegue i criteri di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza.

Articolo 26– Il segretario comunale

1. Il comune dispone di un segretario comunale.
2. Le funzioni di segretario comunale possono essere gestite in forma associata con altri enti.
3. Il segretario comunale svolge ogni compito attribuitogli dalla legge, da questo statuto, dai regolamenti o conferitogli dal sindaco.
4. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere un vicesegretario per coadiuvare il segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza, impedimento.

Articolo 27 – I dirigenti

1. La direzione degli uffici e dei servizi spetta al personale di qualifica dirigenziale
2. La gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti, che dispongono di autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
3. Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e dei provvedimenti che impegnano il comune verso l'esterno, che non siano ricompresi espressamente dalla legge, o da questo statuto, tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo e che non rientrino tra le funzioni del segretario comunale.
4. I dirigenti sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa, della efficienza e dei risultati della gestione.

Articolo 28– I responsabili di servizio o di ufficio

1. Se il comune non dispone di personale della qualifica dirigenziale, le funzioni ed i compiti gestionali dei dirigenti sono attribuiti, con decreto del sindaco, al personale in possesso di idonei requisiti o nelle altre modalità consentite dalla legge dello Stato.

Articolo 29 – Il personale dipendente

1. Il personale del comune, compresi dirigenti e funzionari, osserva la Costituzione, servendo la Nazione con disciplina ed onore e conformando la propria condotta ai principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa.
2. Il dipendente svolge i propri compiti nel rispetto della legge, perseguendo l'interesse pubblico senza abusare della posizione o dei poteri dei quali è titolare.
3. Il dipendente rispetta i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza e agisce in posizione di indipendenza e imparzialità, astenendosi in caso di conflitto di interessi.
4. Il dipendente esercita i propri compiti orientando l'azione amministrativa alla massima economicità, efficienza, efficacia.

Articolo 30– Incarichi a contratto

1. Il comune può provvedere alla copertura dei posti di responsabile di servizio o di ufficio, anche di qualifica dirigenziale o di alta specializzazione, con contratto a tempo determinato.
2. Il regolamento stabilisce la quota dei suddetti posti, attribuibile con contratti a tempo determinato, in misura non superiore al 30% dei posti della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità.

Capo II - Organismi gestionali esterni

Articolo 31– Istituzione

1. L'istituzione è organismo strumentale del comune. L'istituzione è dotata di autonomia gestionale.
2. L'istituzione conforma la propria gestione ai principi contabili generali e applicati, adotta il medesimo sistema contabile del comune.
3. La creazione di nuove istituzioni avviene secondo le modalità e nei limiti di legge¹;
4. Il sindaco designa i componenti degli organi dell'istituzione previo avviso pubblico e può revocarli nel caso venga meno il rapporto fiduciario alla base della collaborazione politico amministrativa.
5. I regolamenti delle istituzioni ne disciplinano i vari aspetti

Articolo 32– Azienda speciale

1. L'azienda speciale è ente strumentale del comune dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale.
2. L'azienda speciale, ove costituita, conforma la propria gestione ai principi contabili generali ed ai principi del Codice civile.
3. L'azienda speciale, inoltre, conforma la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo di perseguire l'equilibrio economico
4. L'ordinamento ed il funzionamento dell'azienda speciale sono disciplinati dallo statuto e dai regolamenti della stessa azienda speciale.

Articolo 33– Società partecipate

1. La costituzione di società di diritto privato da parte del comune, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di quote di capitale in società, a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, è consentito nei limiti e secondo le modalità fissate dalla legge dello Stato.

Titolo V – Ordinamento finanziario

Articolo 34– Ordinamento finanziario e contabile

1. L'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali è riservato alla legge dello Stato.
2. Nell'ambito della finanza pubblica, la legge riconosce al comune autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

3. Il comune ispira la propria gestione al principio della programmazione.
4. I risultati della gestione finanziaria, economico e patrimoniale sono dimostrati nel rendiconto.
5. Il comune, allo scopo di assicurarne la conoscenza ai cittadini ed agli organismi di partecipazione, pubblica i contenuti del bilancio previsionale e del rendiconto.

Articolo 35– Demanio e patrimonio

1. Il comune è titolare di beni demaniali, di beni del patrimonio indisponibile e di beni del patrimonio disponibile secondo la disciplina del Codice civile.

Articolo 36– Organo di revisione

1. Il comune dispone di un organo di revisione designato secondo la legge dello Stato.
2. L'organo di revisione svolge le funzioni di verifica e controllo previste dalla legge, collabora con il consiglio comunale quando richiesto.

Articolo 37– Servizio di tesoreria

1. Il comune dispone di un servizio di tesoreria.
2. Il servizio di tesoreria consiste nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria del comune finalizzate alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dai regolamenti o da norme pattizie.

Titolo VI - Il sistema dei controlli

Articolo 38 – Controlli interni

1. Il Comune istituisce ed attua i controlli interni previsti la legge dello Stato.

Titolo VII – Norme finali

Articolo 39 - Rinvio dinamico

1. Per tutto quanto non previsto, si fa rinvio alla legge dello Stato.
2. Le norme del presente si intendono modificate per effetto di sopravvenute leggi dello Stato che contrastino con dette norme. Nelle more dell'adeguamento del presente, si applica la normativa sopravvenuta.